

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[Home](#) / [Temi e priorità](#) / [Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese](#) / [Focus on](#) / [Riforma del terzo settore](#) / ODV/APS in trasmigrazione ex art. 54 del Codice del Terzo Settore iscritti per decorrenza termini

# ODV/APS in trasmigrazione ex art. 54 del Codice del Terzo Settore iscritti per decorrenza termini

A seguito del **processo di trasmigrazione** (comunicazione dai precedenti registri al RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS ivi iscritte) ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 54 Codice Terzo Settore, artt. 31-33 D.M. 106/2020).

Tale procedimento ha una durata di 180 giorni al netto di eventuali sospensioni o interruzioni predisposte dagli uffici del RUNTS e della sospensione legislativa intervenuta ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21.06.2022, come convertito con L. n. 122 del 04.08.2022.

L'inutile decorso del suddetto termine senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, determina in applicazione del principio generale del silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i., e in analogia con quanto previsto a regime dagli artt. 47 comma 4 del Codice Terzo Settore, l'effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione ODV o APS e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica, in continuità con quella posseduta per effetto dell'iscrizione nei pregressi registri di provenienza dei dati comunicati mediante trasmigrazione.

Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali i competenti uffici del RUNTS non hanno avviato l'anzidetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

modalità concordate con la Direzione Generale e le Regioni/Province Autonome o direttamente a cura di queste ultime. La pubblicazione, avente data successiva all'effettiva decorrenza dell'iscrizione, ha valore di notifica circa la conoscenza dell'avvenuta iscrizione al RUNTS. Dalla data della pubblicazione decorreranno i 90 giorni a disposizione degli enti inclusi nell'elenco per integrare le informazioni sul RUNTS tramite l'utilizzo dell'apposito portale, secondo quanto previsto dalla **Circolare 9/2022**, consultabile, unitamente agli altri documenti di prassi ministeriale, nella [pagina dedicata](#).

Ulteriori elenchi, formati attraverso la collaborazione degli uffici territoriali del RUNTS, detentori dei dati di ciascun ente, saranno pubblicati in tempi successivi, una volta ricevuti dall'amministrazione. **Pertanto, la mancata inclusione nel primo elenco non è indice di mancata iscrizione per decorrenza termini.**

Per eventuali informazioni ciascun ente potrà contattare l'ufficio RUNTS istituito nella Regione/Provincia Autonoma in cui è sita la sede legale. L'Ufficio statale del RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese è competente esclusivamente per le reti associative ex art. 41 del Codice del Terzo Settore, non è pertanto a conoscenza dei procedimenti in carico agli altri uffici del RUNTS.

- [Quarto elenco, pubblicato in data 6 febbraio 2023](#)
- [Terzo elenco, pubblicato in data 20 dicembre 2022](#)
- [Secondo elenco, pubblicato in data 30 novembre 2022](#)
- [Primo elenco, pubblicato in data 24 novembre 2022](#)